



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Collegio composto da

Dr.ssa Angela Rivellese

Presidente

Dr. Claudio Cottatellucci

Giudice

Dr.ssa Sandra Chistolini

Giudice Onorario

Dr. Marco Vari

Giudice Onorario

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ha presentato ricorso a questo Tribunale con atto depositato il 31 maggio 2011 ai sensi del comma terzo dell'art. 31 del D. Lgs. n. 286 del 1998 la sig.ra [REDACTED] nata in Nigeria il [REDACTED], madre delle minori [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], entrambe nate a Roma il [REDACTED]

Ha chiesto di essere autorizzata alla permanenza in Italia.

Ha in particolare precisato che con precedente decreto di questo Tribunale del 20 novembre 2009, era stata autorizzata alla permanenza in Italia per la durata di un anno, che aveva poi avviato la procedura per la regolarizzazione della propria posizione per coesione familiare con il coniuge, [REDACTED], regolarmente presente in Italia e munito di carta di soggiorno, che tuttavia proprio il decorso del periodo per cui l'autorizzazione precedente era stata concessa le aveva impedito di perfezionare l'iter della pratica.

Ha dunque insistito per l'accoglimento del ricorso.

Nel corso del giudizio il servizio sociale ha trasmesso la relazione di valutazione sulle condizioni socio familiari delle minori con nota del 30 novembre 2011; sono poi stati sentiti i genitori, le figlie e l'a.s. Stopponi del comune di Sutri (VT) nell'udienza del 30 gennaio 2012.

Ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il PM.

Nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012 il giudizio è stato discusso e deciso. Occorre in primo luogo chiarire in base a quali criteri deve essere valutata la richiesta preposta in questo giudizio, tenendo conto del fatto che la disposizione di legge cui la domanda fa riferimento, per la sua struttura a clausola generale, pone all'interpretazione giudiziale questioni su cui nella giurisprudenza di merito si sono registrati significativi contrasti, da ultimo anche in quella di legittimità, che sono stati posti all'esame delle pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 25 ottobre 2010 n.21799 e 21803, secondo le quali "La temporanea autorizzazione alla

permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare".

Questo orientamento è stato successivamente e di recente riaffermato, a conferma della sua validità come criterio guida nell'analisi di fattispecie quale quella posta all'esame del Tribunale in questo giudizio (da ultimo a conferma dell'indirizzo indicato riaffermate anche successivamente da Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2011 n. 2647 e Cass. civ., sez. I, sentenza 1 febbraio / 6 maggio 2011 n. 10000).

Il Collegio, riferendosi al principio di diritto da ultimo richiamato, per altro confermando il proprio costante e precedente orientamento, ritiene che nel caso in questione la domanda meriti accoglimento.

Le due minori, ormai prossime al compimento dei quindici anni di età, hanno realizzato, come è risultato dalla valutazione effettuata dal servizio sociale e confermata dall'audizione effettuata in udienza, un ottimo inserimento sociale e scolastico, sono nate e continuamente vissute in questo paese, frequentano adesso il liceo scientifico di Ronciglione, si esprimono in italiano come prima lingua, ma sono correntemente bilingue ed utilizzano con eguale familiarità la lingua inglese.

La qualità dell'accudimento di cui entrambi i genitori, e segnatamente la madre, sono stati capaci in questi anni è ampiamente comprovata proprio dal percorso di inclusione sociale e scolastica delle figlie.

Si aggiunga a ciò la condizione di ormai lunga regolarità del padre che dà conto della maturità del processo migratorio da tempo intrapreso dall'intero nucleo familiare.

L'insieme di questi elementi rende ragionevole la previsione che un eventuale allontanamento dall'Italia della madre verrebbe a determinare comunque nelle figlie un danno certo al processo di costruzione dell'identità personale, sinora condotto in maniera molto promettente, ponendo l'intero nucleo familiare dinanzi all'alternativa, egualmente pregiudizievole, e di una

separazione dalla figura materna, di durata imprevedibile, o di rientro in un paese a cui le minori, pur cittadine, sono sostanzialmente estranee.

Per queste ragioni viene accolto il ricorso ed autorizzata la permanenza in Italia della ricorrente sino al raggiungimento da parte delle figlie della maggiore età, vale a dire sino al 19 maggio 2015.

In questo periodo, ritenuto congruo a completare in condizioni di stabilità il percorso di formazione scolastica delle due ragazze, il genitore dovrà responsabilmente perfezionare l'iter che le consentirà per il futuro di essere titolare di un permesso di soggiorno non transitorio.

Il Tribunale ritiene questo impegno espressione essenziale della sua responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie.

p.q.m.

Visto l'art. 31 comma terzo e l'art. 29 comma sesto del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286

Provvedendo in via definitiva

Dispone l'autorizzazione alla permanenza in Italia di [redacted] nata in Nigeria il [redacted] [redacted], madre delle minori [redacted] e [redacted] [redacted], entrambe nate a Roma il [redacted] sino al 19 maggio 2015;

Dispone che l'amministrazione competente rilasci titolo di soggiorno per assistenza mirata con autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa;

Comunicazioni di rito al PM e per esteso alla ricorrente

Alla Questura di Viterbo per gli adempimenti conseguenti

Comunicazione a mezzo fax anche al servizio sociale competente che ne ha fatto richiesta

Roma, 15 marzo 2012

Il Giudice estensore

Luigi Lomazzi

Il Presidente

[Signature]

N. 2218/12 Cronofog.
Depositata in Cancelleria
oggi 26 MAR 2012

IL CANCELLIERE